



REGIONE PUGLIA

111

Prot. N. 10/5832 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 11 APR. 1974 197

OGGETTO: Disegno di legge "Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi del D.P.R. 15/1/1972, n.10, in materia di Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica".-

da

Finocchiaro
only

Trisorio

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta dell'8 c.m.

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

CONSIGLIO REGIONALE
ARRIVO
11 APR. 1974
Cat. Classe Fasc.
Prot. N. 1064

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELL'ASSESSORE AVV. CIUFFREDA RECANTE:
"Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, ai
sensi del D.P.R. 15/1/1972, n°10, in materia di Consorzi Provinciali
per l'Istruzione Tecnica".

Il D.P.R. 15/1/1972, n°10, ha trasferito, come è noto, alle
Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi
centrali e periferici dello Stato nei riguardi dei Consorzi Provincia
li per l'Istruzione Tecnica.

Il presente disegno di legge si propone di dettare norme prov
visorie per consentire la continuità del funzionamento dei Consorzi
Provinciali per l'Istruzione Tecnica in quanto si intende provvedere
sollecitamente a regolare organicamente l'intera materia dell'istruzio
ne professionale.

Le funzioni trasferite hanno notevole valore, sia agli effet
ti della possibilità che offrono di inserire i Consorzi nella program
mazione generale degli interventi rivolti alla formazione professiona
le nell'ambito regionale, sia agli effetti di individuare e promuovere
gli interventi e i modi di intervento dei singoli Consorzi per farli
sempre meglio corrispondere alle esigenze locali e regionali, utilizzan
do ed esaltando l'autonomia amministrativa e l'iniziativa didattica
professionale di cui essi sono dotati.

E' per questo che le funzioni trasferite sono ripartite tra
gli organi della Regione, tenendo presente l'esigenza di assicurare
tempestività all'azione regionale assegnando, in particolare, al Con
siglio Regionale il compito di determinare gli indirizzi generali per
l'esercizio di queste. Nel contempo, onde evitare discontinuità non
chè frazionamenti nell'espletamento dei compiti di direzione, di pro
mozione, di vigilanza e tutela, si è data la possibilità all'Assesso
re al ramo, sia pure con le dovute subordinazioni, in determinati ca
si, al parere della competente Commissione Consiliare e della Giunta
Regionale, di seguire costantemente la vita di questi Enti.

L'art.1 sancisce il diritto della Regione a far parte dei
Consorzi Provinciali per l'istruzione tecnica assumendo le funzioni
già spettanti al Ministero della Pubblica Istruzione.

L'art.2 stabilisce che gli indirizzi generali per l'eserci
zio di dette funzioni vengano determinati dal Consiglio Regionale.

L'art.3 regola la nomina del Consiglio di Amministrazione
affidando la nomina dei componenti il Consiglio al Presidente della
Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al ramo.

Il Presidente del Consorzio, invece, viene nominato dal Pre
sidente della Giunta su proposta dell'Assessore al ramo, ma dopo aver
sentito la Giunta e la competente Commissione Consiliare.

Sempre l'art.3 prevede che il Vice Presidente del Consiglio
e il Comitato Esecutivo del Consorzio vengano eletti dal Consiglio di
Amministrazione tra i propri componenti.

ca della Provincia assicurano un'autentica partecipazione che approssimerà nell'attività della Regione gli operatori economici e le comunità interessate.

Onorevoli colleghi,

si confida che, con i contributi migliorativi che vorrete apportare, il presente disegno di legge sia sollecitamente approvato.

L'art.4 regola l'approvazione degli atti dei Consorzi e la vigilanza sul funzionamento di essi che sono attribuite alla Giunta, o per sua delega, all'Assessore alla Pubblica Istruzione.

L'art.5, invece, prevede l'ipotesi di inerzia o di gravi irregolarità nel funzionamento del Consorzio ed il conseguente provvedimento di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario straordinario.

Su proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura, il Presidente della Giunta Regionale ha il potere di procedere, con proprio decreto, allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio pre via la delibera della Giunta stessa. Sempre su proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un Commissario straordinario.

Si è tenuto a precisare, inoltre, che la gestione commissariale non potrà protrarsi per oltre 6 mesi.

L'art.6 assicura la continuità dell'azione amministrativa dei Consorzi anche in caso di ritardo nella ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Con l'art.7 l'esercizio finanziario, nel suo arco di tempo, è rettificato per essere ricondotto nei termini del 1° gennaio-31 dicembre onde essere rapportato al resto dell'attività della Regione per evitare ogni discrasia ritardatrice e dannosa.

Di conseguenza è prescritto, come norma transitoria, che ven ga deliberato un bilancio preventivo per il semestre 1° luglio-31 di cembre 1973 e che i conti consuntivi relativi all'esercizio finanziario 1° luglio 1972-30 giugno 1973 e 1° luglio-31 dicembre 1973 vengano deliberati rispettivamente entro il 31/1/1974 e 31/3/1974.

Con l'art.8 si è voluto venire incontro non solo alle legittime aspettative del personale impiegato nei Consorzi ma, soprattutto, sanare una situazione che si protraeva da lungo tempo, senza via d'uscita per via dell'esiguità dei fondi stanziati nei bilanci dei Consorzi a favore del personale dipendente, attenendosi genericamente al la normativa adottata dallo Stato per i dipendenti dell'ex INAPLI, INIASA ed ENALC al momento del trasferimento alla Regione degli Enti predetti. A tal proposito giova aggiungere che, per quanto riguarda il segretario del Consorzio, si è ritenuto doverlo includere nella pianta organica in modo da occuparlo a tempo pieno evitando così l'utilizzazione dello stesso a tempo parziale.

L'art.9 ribadisce la competenza della Giunta Regionale o, per sua delega, dell'Assessore alla P.I., per quanto concerne le disposizioni da adottare in merito all'applicazione delle norme di cui agli articoli precedenti.

I compiti istituzionali dei Consorzi, nel settore dell'istruzione tecnica, la composizione dei Consigli di Amministrazione nei quali convergono rappresentanti di enti locali, sindacati, associazioni di categorie e la natura di organi di rappresentatività democratici-

REGIONE PUGLIA

NORME PROVVISORIE SULLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE, AI SENSI DEL D.P.R. 15.1.1972, n° 10, IN MATERIA DI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA.

ART. 1

Le funzioni amministrative in materia di Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica, trasferite alla Regione dall'art.3 del D.P.R. 15.1.72, n° 10, sono esercitate dal Consiglio Regionale, dalla Giunta e dal suo Presidente, e dall'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, secondo le norme della presente legge.

ART. 2

Il Consiglio Regionale determina gli indirizzi generali per lo esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente.

ART. 3

- La nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione dei Consorzi, ferma rimanendo la composizione prevista dalle leggi vigenti, è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

- Il Presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e sentita la Giunta e la competente Commissione Consiliare.

- Il Vice Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

- Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Di esso fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente.

ART. 4

- L'approvazione degli atti dei Consorzi, prevista dall'art.19

REGIONE PUGLIA

= 2 =

del R.D.L. 26 settembre 1935, n°1946, e la vigilanza sul funzionamento dei Consorzi sono attribuite alla Giunta Regionale o, per sua delega, all'Assessore all'Istruzione.

ART. 5

Il Presidente della Giunta Regionale, qualora si riscontrino gravi carenze amministrative, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, scioglie con suo decreto, previa delibera della Giunta Regionale, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio e provvede, sempre su proposta dell'Assessore alla P.I., alla nomina di un Commissario straordinario.

Il decreto di nomina del Commissario straordinario fissa anche il termine, non superiore a 6 mesi, entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

ART. 6

Il Consiglio di amministrazione ed il Commissario straordinario, anche se sia scaduta la loro durata, rimangono in carica, per la normale amministrazione, sino alla notifica del decreto del Presidente della Giunta Regionale di ricostituzione del Consiglio.

ART. 7

L'esercizio finanziario dei Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo, ed entro il mese di aprile quello consuntivo, al quale va unito il conto di cassa presentato dall'Istituto Tesoriere.

./.

REGIONE PUGLIA

= 3 =

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1° luglio 1972 - 30 giugno 1973 verrà deliberato entro il 31/1/1974.

Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1973 si provvederà a deliberare un bilancio preventivo semestrale secondo le norme vigenti ed entro il 31 marzo 1974 sarà deliberato il conto consuntivo relativo a tale esercizio.

La Giunta Regionale o, per sua delega l'Assessore alla P.I., provvederà a fissare i criteri generali e gli indirizzi cui debbono attenersi i Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica nella materia contabile.

ART. 8

I Consigli di Amministrazione entro il 31/12/1973 deliberano la pianta organica del personale strettamente necessario ad adempiere alle funzioni istituzionali del Consorzio, nei limiti della situazione di fatto esistente al 31 marzo 1972. Essi provvederanno altresì, con effetto 1° aprile 1972, ad inquadrare e a sistemare il personale impiegato presso il Consorzio all'entrata in vigore della presente legge sulla base delle mansioni di fatto esercitate e dell'anzianità maturata.

La norma di cui al comma precedente non si applica al personale insegnante e non insegnante di istituti e scuole di ogni ordine e grado in servizio presso i Consorzi, al personale comandato o distaccato da altri enti o istituti, al personale addetto ai centri di orientamento scolastico professionale che sia legato con rapporti di collaborazione professionale o con rapporti di lavoro a tempo parziale.

Il Segretario del Consorzio, a modifica dell'art.9 paragrafo c) e dell'art.11 secondo e terzo comma, della legge 26/9/35, n°1946 e successive modificazioni, viene incluso nella pianta organica del personale dipendente, ferme restando le funzioni previste dalla predetta legge.

Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti ad approvazione ai sensi dell'art.4 della presente legge.

REGIONE PUGLIA

= 4 =

ART. 9

La Giunta Regionale o, per sua delega, l'Assessore all'Istruzione impartisce le direttive e le istruzioni che si rendessero necessarie in ordine agli indirizzi generali di cui all'art.2 e per l'applicazione delle norme sancite nei precedenti articoli.

ART.10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 60 dello Statuto.

Essa entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

La presente legge regionale è pubblicata sul "Bollettino Ufficiale" della Regione, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

La Giunta Regionale, per mezzo del Presidente della Giunta Regionale, ha delegato al Presidente del Consorzio di Amministrazione del Consorzio, ferma restando la composizione prevista dalle leggi vigenti, la delega con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Il Presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e sentito la Giunta e la commissione di studio e Consiglio.

Il Vice Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Il capo del Comitato esecutivo è il Vice Presidente.